COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 58

Spesa per il funzionamento degli organi di controllo

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 9 marzo 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	III — Controlli sulle province sui comuni e su altri enti locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-58-spesa-per-il-funzionamento-degli-organi-di-controllo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it